

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1312

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIERLUIGI CASTAGNETTI, AGRUSTI,  
BIASUTTI, LUSETTI, TORCHIO**

Norme per il riscatto del periodo del corso legale di laurea  
da parte degli studenti lavoratori

*Presentata il 15 luglio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema previdenziale vigente consente il riscatto del periodo di corso di laurea sia ai lavoratori dipendenti privati sia a quelli pubblici.

Le esplicite norme di legge disciplinanti la materia in discorso sono individuabili:

per il settore privato, nell'articolo 2-novies della legge 16 aprile 1974, n. 114, che ha abrogato l'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e nell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881;

per il settore pubblico, nell'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, integrato dall'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 novembre 1982, n. 881; per i dipendenti degli enti locali nell'articolo 69 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

È indubbio che la facoltà concessa al laureato di recuperare, ai fini pensionistici, il periodo del corso legale di studi attraverso una contribuzione figurativa, concretizza un'agevolazione.

Tale benemeranza intende premiare chi, con lo studio, ha voluto elevarsi culturalmente e predisporre nel modo migliore per approfondire le proprie potenzialità nel campo del lavoro.

Fino ad oggi nessuna agevolazione della specie è stata, per contro, riconosciuta a coloro che, in costanza di lavoro dipendente, hanno, ad un tempo, lavorato e studiato portando a termine gli studi universitari.

I soggetti predetti, da un lato, non conseguono, ai fini pensionistici, nulla di più di quanto spetti ai loro colleghi di lavoro (non studenti); dall'altro, si vedono negare la facoltà invece accordata agli universitari (non lavoratori).

Con la presente proposta di legge ci si prefigge di porre fine a tale discrasia riconoscendo, ai lavoratori studenti, laureati in costanza di rapporto di lavoro subordinato, di riscattare, a pagamento, il periodo del corso legale di laurea con una « contribuzione figurativa » *sui generis*.

Né potrà dirsi che la richiesta duplicazione (o maggiorazione) del periodo di valenza contributiva sia totalmente estranea alla vigente normativa: basta infatti pensare, ad esempio, a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9 della

legge 29 marzo 1985, n. 113, che riconosce ai non vedenti (a loro richiesta e gratuitamente) il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione o dell'anzianità contributiva per ogni anno di servizio reso.

Va sottolineato che l'inserimento di una disposizione di legge siffatta nell'ambito del sistema previdenziale oltre a perseguire finalità di giustizia sostanziale comporta nell'immediato periodo notevoli introiti alle casse degli enti pubblici.

Naturalmente in fase di prima applicazione della nuova normativa, si propone l'adozione di adeguati correttivi per rendere la facoltà riconosciuta concretamente esercitabile da parte degli aventi diritto.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il riscatto del corso legale di laurea, disciplinato dall'articolo 2-*novies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, e dall'articolo 13 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come integrato dall'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è consentito a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in costanza di rapporto di lavoro subordinato.

2. Il riscatto figurativo speciale di cui al comma 1 copre i periodi del corso legale di laurea e si aggiunge, ai fini previdenziali, alla concomitante contribuzione ordinaria, determinando l'anticipazione della data di inizio dell'assicurazione di un periodo equivalente alla contribuzione riscattata e fermo rimanendo, comunque, il limite minimo di età di cui all'articolo 3, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.

3. Relativamente alle domande di riscatto di cui al comma 2 presentate fino alla data del 31 dicembre 1994, il contributo da corrispondersi sulla base di coefficienti attuariali determinati con decreti del Ministro del tesoro è ridotto al 50 per cento, con ulteriore riduzione al 25 per cento per coloro che conseguirono il diploma di laurea anteriormente al 31 dicembre del decimo anno antecedente a quello di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la facoltà di rateazione dell'onere. Le domande già presentate e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano avanzate il giorno di entrata in vigore della legge stessa, sempre che

tale soluzione sia accettata dal richiedente il riscatto. Le domande già presentate e definite alla data di entrata in vigore della presente legge debbono essere nuovamente presentate, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa, limitatamente ai periodi precedentemente esclusi.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.